



COMUNICATO

In applicazione dell'allegato 10 del vigente CCNL, è stata concordata tra le Parti, OO.SS. e ANIA, la stesura dell'Accordo istitutivo del FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL' OCCUPAZIONE, della RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE IMPRESE ASSICURATRICI.

Riteniamo di fondamentale importanza dotare anche il nostro comparto di un ulteriore ammortizzatore sociale, anche al fine di evitare l'introduzione della CIG (Cassa Integrazione Guadagni), strumento inadatto ad affrontare le ristrutturazioni di un settore particolare quale quello assicurativo.

Il Fondo può intervenire solo a fronte di accordo con le Organizzazioni sindacali aziendali in caso di rilevanti riorganizzazioni/ristrutturazioni che provochino esuberi di personale. E' indispensabile ribadire che l'attivazione del Fondo potrà avvenire solo dopo che si siano ricercate tutte le possibili soluzioni alternative e dopo avere esaurito quanto previsto dalle procedure degli articoli 15 e 16 del CCNL.

Fatta questa fondamentale premessa, si ricorda che l'accordo potrà applicarsi solo alle lavoratrici/ori cui manchino fino a 60 mesi al raggiungimento della pensione d'anzianità o vecchiaia.

In base a quanto previsto dall'allegato 10 del vigente CCNL, la risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avvenire su basi consensuali; qualora dopo 12 mesi dall'accordo aziendale dovessero permanere esuberi, le parti (Azienda e OO.SS) si incontreranno per una verifica e la ricerca di eventuali ulteriori soluzioni.

L'accordo prevede il riconoscimento all'interessato/a di un assegno straordinario fino al percepimento della pensione, in forma rateale, pari all'importo del trattamento pensionistico INPS che gli interessati maturerebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per la maturazione del diritto.

Parallelamente il Fondo provvede al versamento della contribuzione ai fini INPS. E' stato inoltre previsto che, qualora durante il periodo di percepimento dell'assegno straordinario, dovessero cambiare i termini di legge pensionistici, tale assegno sarà riconosciuto anche a copertura di ulteriori periodi e fino al raggiungimento della maturazione effettiva del diritto.

Il lavoratore/rice potrà optare per un assegno straordinario devoluto in un' unica soluzione, pari al 65% dell'importo complessivo di cui sopra.

Il Fondo, sempre previo accordo sindacale, potrà contribuire al finanziamento di:

1. programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
2. trattamenti specifici a favore di personale interessato, a seguito di accordo sindacale, a riduzione dell'orario di lavoro o a sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

Il finanziamento del Fondo avverrà con un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori.

Per il primo anno di vigenza del Fondo, il lavoratore sarà esonerato dal pagamento del contributo, completamente a carico del datore di lavoro.

La costituzione del Fondo dovrà essere recepita in un apposito Decreto Legge, il cui iter parlamentare sarà, prevedibilmente, di non breve durata.

L'intesa è nettamente migliorativa delle precedenti esperienze e, con lungimiranza, apre al confronto su questioni di particolare rilievo previdenziale come il trattamento per i lavoratori con sistema misto o contributivo, l'incremento dell'assegno "una tantum" e la previsione di un miglioramento delle prestazioni attualmente previste in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

In conclusione, si tratta di un accordo che rafforza e consolida un sistema di relazioni sindacali positive nel settore in un percorso che vede determinante il ruolo delle OO.SS. Aziendali.

Roma, 10 Ottobre 2009

Le SEGRETERIE NAZIONALI

FIBA CISL FISAC CGIL F.N.A. SNFIA UILCA